

Articolo 18-bis ***(Proroghe in materia di lavoro agile)***

L'articolo 18-bis – inserito al Senato – proroga dal **31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024** alcune disposizioni transitorie⁶⁷ in materia di **lavoro agile**, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Più in particolare, la norma transitoria sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile – diritto subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore –⁶⁸.

La proroga concerne inoltre, come accennato, la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa⁶⁹ esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

⁶⁷ Tali norme transitorie sono poste dall'articolo 90, commi 1 e 2, del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77](#). Per le proroghe dei relativi termini temporali, cfr. l'articolo 10, comma 2, e l'allegato B del [D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52](#), l'articolo 23-bis, comma 2, del [D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142](#), l'articolo 9, comma 5-ter, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), e l'articolo 42, comma 3-bis, del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#).

⁶⁸ Il suddetto articolo 90, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 prevede altresì un identico diritto per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente; tuttavia, la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini.

⁶⁹ Articolo 87, comma 2, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#).